

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992

**"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)**

Nota: il testo contiene le rettifiche introdotte dal Decreto ministeriale 14 giugno 1994

Il Ministro della Sanità di concerto con Il Ministro dell'interno e Il Ministro del Tesoro

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile secondo i criteri della legislatura vigenti; Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Articolo 1

È approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità

SOMMARIO

PRIMA PARTE

[Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità](#)

SECONDA PARTE

[Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali](#)

TERZA PARTE

[Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa](#)

[Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati](#)

QUARTA PARTE

[Tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.](#)

[Elenco delle menomazioni sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità \(O.M.S.\)](#)

QUINTA PARTE

[Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative](#)

Omissis

TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ

(omissis) [Consulta in formato .rtf \(word\)](#)

Ai fini della concessione della indennità di comunicazione la dizione "sordo pre-linguale", di cui all'art. 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di "sordomuto" di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 ("...si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"). (2)

Viene precisato quanto segue:

a) ai fini dell'applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell'"età evolutiva" va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età;

b) la locuzione "che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato" deve essere intesa nel senso che l'ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

I fattori che in una ipoacusia possono rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato sono molteplici e complessi: primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza dell'ipoacusia in relazione all'età evolutiva di cui al precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al seguente punto c). Altri fattori importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili né valutabili in sede normativa sono la precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della famiglia ed altri ancora. c) esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione, l'ipoacusia che dà diritto a beneficiare di tale indennità deve essere:

1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;

2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'età purché sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. A tal fine, faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici certi, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni fonolinguistiche presenti;

3) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'età;

4) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente un'attestazione di attendibilità dell'esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico esaminatore;

5) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l'invalidità civile;

6) l'esame impedenziometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente, deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo ecc.).

d) I beneficiari dell'indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni d'età a causa di perdita uditiva inferiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile.

Ai fini della concessione della pensione di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazione, il requisito di soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull'orecchio migliore, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge sunnominata.

Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatra.

I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati) questi dovranno debitamente essere convertiti in dB HTL.

(2) L'articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo»; la medesima disposizione, all'articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l'articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

Omissis

| cod. | FASCIA 71 - 80 | min. | max. | fisso |
|------|---|------|------|-------|
| 1204 | PSICOSI OSSESSIVA | 71 | 80 | 0 |
| 1210 | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI | 71 | 80 | 0 |
| 1211 | SINDROME DELIRANTE CRONICA | 71 | 80 | 0 |
| 2210 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE | 71 | 80 | 0 |
| 3106 | PERDITA TOTALE DELLA LINGUA | 71 | 80 | 0 |
| 3108 | LARINGECTOMIA TOTALE | 0 | 0 | 75 |
| 3109 | LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA | 0 | 0 | 80 |
| 4008 | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA Uditiva GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE | 0 | 0 | 80 |
| 5007 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° | 70 | 80 | 0 |
| 5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 0 | 0 | 80 |
| 6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI | 0 | 0 | 80 |
| 6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE | 71 | 80 | 0 |
| 6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 |
| 6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA) | 0 | 0 | 75 |
| 6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA | 71 | 80 | 0 |
| 6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 |
| 6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 |
| 6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE | 0 | 0 | 75 |
| 6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE | 0 | 0 | 75 |
| 6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA | 0 | 0 | 80 |
| 7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE | 0 | 0 | 75 |
| 7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40° | 0 | 0 | 75 |
| 7337 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA | 71 | 80 | 0 |
| 7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 71 | 80 | 0 |
| 7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO | 0 | 0 | 75 |
| 7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA | 0 | 0 | 80 |
| 7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE | 0 | 0 | 75 |
| 7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO | 0 | 0 | 75 |
| 7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO | 0 | 0 | 75 |
| 7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA | 0 | 0 | 80 |
| 8002 | CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA) | 0 | 0 | 80 |
| 8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA | 0 | 0 | 80 |
| 8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA | 0 | 0 | 80 |
| 8203 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA | 0 | 0 | 80 |
| 8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA | 0 | 0 | 80 |
| 9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE | 0 | 0 | 80 |
| 9337 | TRISOMIA 21 | 0 | 0 | 75 |